

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTERINI, FAUTTILLI, SBERNA

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, anche informatico (*cyberbullismo*)

Presentata il 12 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno del cosiddetto *cyberbullismo* può essere considerato una particolare forma di bullismo, commesso tramite l'uso di quelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali cellulari, *internet* eccetera, che ormai sono nell'uso quotidiano dei giovani. Siamo, infatti, di fronte alla prima generazione che considera del tutto conaturato alla quotidianità l'essere connessi costantemente alla rete. Questa situazione, inevitabilmente, favorisce anche lo svilupparsi di comportamenti devianti e aggressivi, raggruppati nella definizione di *cyberbullismo* e che consistono nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite *sms* o *e-mail*, ovvero nella loro diffusione su *chat* e su *social network*. A differenza del bullismo tradizionale, la nuova forma di aggressione di cui si tratta

consiste nel molestare una persona in modo indiretto, ossia senza contatto fisico, attraverso la rete. Le offese, infatti, sono arrecate tramite il mondo virtuale, ma estremamente reale, che ormai affianca quello che conosciamo. Si osserva che in questo caso l'elemento temporale è meno rilevante nella definizione di un atto di bullismo elettronico. Infatti, anche una sola offesa divulgata in rete può raggiungere molte persone contemporaneamente e rimbalzare dall'una all'altra, ipoteticamente all'infinito, aumentando di molto la gravità e la violenza dell'attacco subito dal minore.

I giuristi anglofoni distinguono di solito tra il *cyberbullying* (*cyberbullismo*), che avviene tra minorenni, e il *cyberharassment* (*cybermolestia*), che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. In tale contesto

si intende il fenomeno di molestie compiute con mezzi informatici tra pari di minore età. Sono quindi minorenni sia le vittime sia i responsabili coinvolti nel *cyberbullismo*; tale considerazione, quando si affronta il tema delle norme che possono prevenirlo o contrastarlo, deve orientare non verso toni apocalittici o letture allarmistiche bensì verso interventi efficaci di tipo educativo, sociale e culturale, così come suggeriscono istituzioni nazionali (Parlamento, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) ed europee (Consiglio d'Europa, Parlamento europeo, Commissione europea).

Gli stessi ragazzi (quasi il 70 per cento secondo una ricerca dell'Ipsos del 2014) percepiscono il *cyberbullismo* come la principale minaccia in rete e il 35 per cento di essi ne ha avuto esperienza diretta o indiretta. Il criterio di selezione delle vittime del *cyberbullismo* varia dall'aspetto estetico, alla timidezza e al supposto orientamento sessuale e per più del 40 per cento l'essere straniero (ricerca dell'Ipsos 2013). Secondo il *report* dell'Istituto nazionale di statistica « Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi tra i giovanissimi – Anno 2014 », tra i ragazzi utilizzatori di cellulare o *internet* il 5,9 per cento ha denunciato di aver subito ripetute azioni vessatorie tramite *sms*, *mail*, *chat* eccetera. Va aggiunto che questo dato può essere considerato una sottostima del fenomeno, dato che spesso i giovani non denunciano queste aggressioni per paura di passare per « vigliacchi » o di mostrarsi deboli e bisognosi della protezione degli adulti.

Più generale è invece la definizione di *hate speech* utilizzata dalle autorità europee a partire dalla raccomandazione n. (97) 20 sull'*hate speech* del 30 ottobre 1997 del Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa: « Tutte le forme d'espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza, tra cui l'intolleranza espressa in forma di nazionalismo aggressivo o di etnocentrismo, la discriminazione e l'ostilità contro le mi-

noranze, i migranti e le persone di origine immigrata ».

L'Unione europea è dotata di una solida base giuridica per la lotta contro le discriminazioni, rappresentata, in particolare, dalle direttive 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000. Quanto all'*hate speech*, risulta particolarmente efficace l'attività delle istituzioni europee nonché quella giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo, entrambe volte ad approdare a un punto di equilibrio tra l'esigenza di contrasto dell'*hate speech* e la tutela della libertà di espressione.

Si fa in particolare riferimento all'attività del Consiglio d'Europa, ai rapporti della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e all'attività dell'Alleanza parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo.

Sempre nell'ambito dell'azione del Consiglio d'Europa, si ricordano la Convenzione sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 48 del 2008, e il Protocollo addizionale alla stessa Convenzione relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici.

Anche la Camera dei deputati ha adottato nel 2015 la « Dichiarazione dei diritti in *internet* » per offrire un orientamento nell'uso della rete.

Ovviamente sia il *cyberbullismo*, sia gli *hate speech on line* non sono sovrapponibili *tout court* seppure, soprattutto a livello preventivo, tutti possano essere inclusi nei comportamenti scorretti in rete a fronte dei quali è chiamato in causa l'intervento delle istituzioni ma più ancora, in generale, una corretta *media education*.

Appare, quindi, necessario un intervento legislativo, che nella presente proposta di legge intende concentrarsi soprattutto sul piano educativo, pur comprendendo la necessità anche di interventi repressivi per sanzionare comportamenti pericolosi e violenti. Si tratta, infatti, di comportamenti che avvengono tra ragazzi

di età simile, di solito poco più che bambini, e che necessitano di interventi educativi più ancora che sanzionatori, dato che spesso i *cyberbulli* nemmeno si rendono conto del male che possono causare con le loro aggressioni a danni di coetanei, non avendo chiara la distinzione tra identità reale e virtuale. Ricordiamo bene i casi, non infrequenti purtroppo, di minori che si sono tolti la vita non sopportando gli insulti che partivano dalla rete. È noto che l'adolescenza è un momento delicatissimo per la vita di una persona e il *cyberbullismo* può essere fonte di gravissime reazioni autodistruttive in chi è già potenzialmente molto fragile. La diffusione delle cosiddette nuove tecnologie tra i giovanissimi, poi, accentua il rischio, vista anche la difficoltà degli adulti a seguire un mondo che, di fatto, non appartiene loro. Si deve intervenire sul piano educativo ancora più che su quello repressivo perché siamo di fronte a un fenomeno che, come osservano le « Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al *cyberbullismo* » del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicate nell'aprile 2015, si configura sempre di più come espressione di scarsa o nulla tolleranza nei confronti del « diverso », qualunque senso si voglia dare a questa parola. La vittima, infatti, è colpita per la sua etnia, per la religione, per le caratteristiche psico-fisiche, per il suo genere, per il suo orientamento sessuale eccetera.

L'intervento che la presente proposta di legge intende effettuare non cade nel vuoto. Esistono già norme nel nostro diritto che si propongono di combattere i comportamenti ricordati e pertanto appare inutile prevedere una nuova figura di reato per non rischiare di criminalizzare intere generazioni di adolescenti.

Appare assente, invece, una forma di coordinamento, in particolare tra le varie autorità preposte e gli stessi fornitori di servizi in rete, che sono i primi a dover intervenire per contrastare il fenomeno. La presente proposta di legge intende concentrare l'attenzione sulla prevenzione della diffusione virale dei contenuti offensivi,

vero oggetto di sofferenza per il minore vittima, attraverso la promozione dell'auto-regolamentazione da parte dei gestori e dei responsabili della rete. Si tratta, quindi, della necessità di dare risposte pronte e non burocratiche alle richieste di aiuto che partano dai minori o da coloro che abbiano la responsabilità genitoriale, risposte che abbiano tempi certi e realizzazioni concrete con la rimozione dei contenuti offensivi da *social*, *chat* e siti. Oggi, infatti, le rimozioni di tali contenuti a seguito di segnalazioni non risultano sufficientemente tempestive; inoltre deve essere previsto che una segnalazione e una richiesta di cancellazione possano valere per tutti i siti o *social network* interessati. Si sottolinea, in particolare, che tali segnalazioni debbano poter essere fatte da minori di qualsiasi età, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge n. 176 del 1991.

Come logico, un ruolo fondamentale lo ha la scuola. La presente proposta di legge si limita a fare riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, non avendo la pretesa di regolare ogni aspetto del fenomeno, anche nel dovuto rispetto dell'autonomia scolastica. Appare però auspicabile, come è scritto nelle citate Linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che le singole istituzioni scolastiche considerino prioritario il contrasto al fenomeno del *cyberbullismo*, coinvolgendo tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di bullismo, anche *cyber*, collaborando attivamente al riguardo con genitori e aggiornando il regolamento d'istituto in modo da inserire una sezione dedicata all'utilizzo corretto a scuola degli strumenti informatici ed elettronici.

Appare, quindi, necessario ricordare e ribadire anche nella rete virtuale, le sanzioni previste dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 per chi mette in pratica comportamenti violenti. In esso i provve-

dimenti disciplinari comminati, dal consiglio di classe o d'istituto a seconda della contestazione di addebito, hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; inoltre, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Il riferimento al regolamento « senza aggiunte » intende quindi esplicitare tali princìpi.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge all'articolo 1 reca le finalità e le definizioni, all'articolo 2 istituisce una

commissione di esperti che, tra gli altri compiti (previsti dall'articolo 3), ha quello di elaborare un codice di autoregolamentazione allo scopo di contrastare il *cyberbullismo*. L'articolo 4 fa riferimento alle inevitabili misure repressive necessarie per il contrasto del fenomeno, mentre l'articolo 5 regola la possibilità di reclamo, da parte del minore stesso o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, rivolto all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni per ottenere l'applicazione del codice di cui all'articolo 3. L'articolo 6 riguarda l'introduzione di sanzioni disciplinari nell'ambito scolastico. L'articolo 7, infine, riguarda la clausola d'invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge ha la finalità di contrastare, attraverso misure preventive, educative e repressive, il *cyberbullismo* definito ai sensi del comma 2, nel rispetto dei principi di comprensione, di amicizia, di lealtà e di tolleranza sanciti dall'articolo 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini della presente legge, per *cyberbullismo* si intendono i comportamenti consistenti nell'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali servizi informatici *on line* che permettono la realizzazione di reti sociali virtuali o la diffusione di contenuti, se implicano la comunicazione diretta o l'immissione in rete di messaggi, notizie, immagini o altri contenuti suscettibili di arrecare turbamento o danno psicologico, morale o materiale a persone minori di età, fatte oggetto di discriminazione, offesa, ingiuria, diffamazione, calunnia o ricatto.

ART. 2.

(Commissione di esperti).

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione di esperti, in numero non superiore a dodici, dotati di specifiche competenze in materia di minori, di comunicazioni sociali telematiche, di sociologia, di pedagogia e di psicologia, scelti e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in base a terne di nominativi proposte dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e

delle politiche sociale e della salute, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalle associazioni di studenti e di famiglie più rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di esperti, nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è insediata e inizia i propri lavori entro i trenta giorni successivi. I membri di essa eleggono tra loro un presidente. I compiti di segreteria sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I membri della commissione di esperti non hanno diritto ad alcuna indennità. È previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate.

ART. 3.

(Compiti della commissione di esperti e codice di autoregolamentazione).

1. Alla commissione di esperti sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti: studio del *cyberbullismo* in ambito nazionale, europeo ed extra-europeo; proposta di strumenti legislativi, amministrativi e di altro tipo, adatti a prevenire e a contrastare il *cyberbullismo* e a riparare i danni da esso causati ai minori; studio di metodi e predisposizione di procedure per l'immediata cancellazione da tutte le piattaforme di contenuti comunicativi non consentiti dall'interessato, potenzialmente lesivi della dignità, della libertà, dell'integrità, della riservatezza o di altri diritti e legittimi interessi di uno o più minori; promozione di programmi, anche didattici, aventi l'obiettivo di educare i minori all'uso corretto dei mezzi di comunicazione sociale telematica e di diffondere una migliore coscienza del problema da parte degli educatori e, primariamente, dei genitori.

2. La commissione di esperti redige, entro sei mesi dal suo insediamento, previa audizione dei gestori e degli operatori di reti e di servizi telematici, una proposta di codice di autoregolamentazione recante norme per contrastare il *cyberbullismo*, anche mediante i mezzi informatici di cui tali gestori e operatori dispongono direttamente. Il codice, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è applicato dall'AGCOM nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 4.

(Misure repressive).

1. L'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è equiparato all'uso di altri mezzi e strumenti di comunicazione quando sia previsto dalla legge quale elemento costitutivo o aggravante di un reato o di un altro illecito.

2. Il delitto previsto dall'articolo 494 del codice penale sussiste anche quando la sostituzione di persona è attuata mediante alterazione abusiva degli elementi costituenti la propria o altrui identità o profilo sui mezzi e nelle reti di comunicazione sociale.

3. Il delitto previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale sussiste anche quando le condotte ivi contemplate sono attuate mediante strumenti o tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ART. 5.

(Reclami).

1. Il minore nonché il titolare della responsabilità genitoriale hanno facoltà di reclamo all'AGCOM per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal codice di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Si applicano gli articoli 8, 11 e 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.

3. Si applica, altresì, il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 6.

(Sanzioni disciplinari nell'ambito scolastico).

1. Per l'irrogazione di sanzioni disciplinari nell'ambito scolastico si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

